



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio. 656/A X Legislatura

1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 174 del 02/08/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) d. Lgs n. 118/2011 Contenzioso R. G. n. 82/2012 - Sentenza n. 307/2017 in data 09.11.2016 pubblicata il 25.01.2017 - R. G. n. 900082/2012 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - TRAP - presso la Corte d'Appello di Napoli -



il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

- "1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- sentenze esecutive;
 - copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In riferimento allo specifico debito fuori bilancio si fa presente quanto appresso

L'Avvocatura regionale con mail in data 23.05.2017, per i conseguenti adempimenti anche al fine di non incorrere in aggravio di spese e competenze, ha trasmesso alla Sezione Lavori Pubblici

La Sentenza n. 307/2017 in data 09.11.2016 pubblicata il 25.01.2017 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.

In base a quanto nella suindicata sentenza riportato si espone brevemente quanto segue:

Con ricorso notificato in data 23.10.2012 il sig. Gentile Angelo conveniva in giudizio la Regione Puglia, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ed il Comune di San Marco dichiarando:

-di essere proprietario di un terreno sito in agro di San Marco in Lamis censito in catasto al foglio 91,p.IIe 118,684 e 688;

-che tale proprietà, alla p.IIa 688 '4 attraversata da un canale dove scorre il torrente Jana e detto canale si palesava già da tempo in una situazione di totale degrado;

-nel 2009, le pesanti precipitazioni meteoriche determinavano l'ennesimo straripamento del torrente causando danni ai predetti terreni quantificabili in euro 1.500,00.

In conformità a tali premesse, il Gentile chiedeva di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

-accertare e dichiarare la responsabilità della Regione Puglia, del Consorzio di Bonifica del Gargano e il Comune di San Marco in Lamis, in via esclusiva ovvero in concorso tra di loro nella causazione dell'occorso de quo;

-condannare i convenuti in via esclusiva e/o in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi qualificabili allo stato in euro 1.500,00, così come stabilito dalla perizia tecnica;

-condannare i convenuti all'esecuzione di tutte le opere necessarie ai fini della corretta ed efficiente manutenzione del canale-torrente Jana;

-condannare i convenuti al risarcimento delle spese sostenute in occasione dell'accertamento preventivo di euro 2.000,00.



In merito si costituiva il Consorzio di Bonifica del Gargano eccependo che detto canale è un'opera di Demanio Pubblico, motivo per il quale ogni potere di intervento spetta solo allo Stato, alla Regione e alle Province, in base alle rispettive competenze.

Si costituiva, inoltre, la Regione Puglia, eccependo l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche, essendo competente il Tribunale Ordinario di Foggia; deduceva ancora la propria carenza di legittimazione passiva, essendo responsabili dell'accaduto il Consorzio di bonifica del Gargano nonché, in applicazione della l.r. 26/2000, "il Comune e/o i comuni territorialmente competenti". ^

Si costituiva infine il Comune di San Marco in Lamis eccependo l'incompetenza del T. P. e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, T. R. A. P. definitivamente pronunciando nel procedimento n. 82/2012, così provvede:


- condanna la Regione Puglia al pagamento, in favore di Gentile Angelo, di € 1.733,16, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda nei confronti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e del Comune di San Marco in Lamis;
- condanna la Regione Puglia al pagamento, in favore di Gentile Angelo, delle spese processuali, liquidate in € 110,00 per spese, € 2430,00 per compensi, oltre iva, epa e rimborso del 15% per spese generali;
- condanna Gentile Angelo al pagamento, in favore del Consorzio di Bonifica del Gargano e del Comune di San Marco in Lamis, delle spese processuali, liquidate, in favore di ciascuna delle predette parti resistenti, in € 2430,00 per compensi, oltre iva, epa e rimborso del 15% per spese generali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della Regione Puglia.

Napoli, 09.11.2016 /


Posto quanto sopra, questa Sezione, vista la notula dell'Avvocato Giovanni Pio De Giovanni, allegata alla citata mail, riportante le spese del giudizio per un complessivo importo di € 7.465,73, ritiene necessario riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alla citata Sentenza 307/2017 in data 09.11.2016 pubblicata il 25.01.2017 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.

All'impegno, e alla liquidazione in favore dell'avente diritto si provvederà con determinazione del Dirigente del Servizio regionale ai LL. PP.

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio PULLI



L'Assessore
Anna Maria CURCURUTO






REGIONE PUGLIA

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza 307/2017 in data 09.11.2016 pubblicata il 25.01.2017 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.

ART.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza 307/2017 in data 09.11.2016 pubblicata il 25.01.2017 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli dell'importo di € 7.465,73 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede:

per la sorte capitale pari ad € 1.733,16 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 3 Titolo 1 macro 10 _ Capitolo 1110090 " *fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*" _ p. c. f. 1.10.01.99. cod. EU 8 e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 macro 3 _ Capitolo 1318 _ p. c. f. 1.03.02.99 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*"

imputando alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04

-la somma di € 5.732,57, al capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali*"".

